CONCORSO GUARDIAPARCO
SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA A

TRASGRESSORE:
TIZIO; nato il xx.xx.xx a Milano (Mi), residente a ……(VA) in via…… n. .. identificato a mezzo Carta d'Identità n. …… rilasciata dal comune di …… il ……..
In qualità di esecutore materiale dell'intervento di taglio.

OBBLIGATO IN SOLIDO:
CAIO; nato il yy.yy.yy. a Pavia (PV), residente a ……. in via……..n……. ,identificato a mezzo C.I. n……., rilasciata dal comune di ……..

INFRAZIONI:
Mancato allestimento ed esbosco del materiale legnoso entro i termini stabiliti dalle norme forestali regionali vigenti.

LEGGE VIOLATA:
Art. 21 comma 6 del R.R. n. 5/2007, sanzionato dall'art. 61, comma 6 L.R. n. 31/2008.

IMPORTO DELLA SANZIONE: € …….. (…….)

In data 16 maggio 2023 alle ore 10.30 ca., durante la regolare attività di istituto, si è verificato che, all'interno di un'area boscata, sita in loc. "Cascina" di un comune del Parco e posta all'interno di zona "G1" ai sensi della Variante Generale del PTC, era stato realizzato un intervento di taglio di utilizzo in un bosco confinante con delle vie comunali e delle abitazioni residenziali. In tale area il taglio aveva interessato la porzione di bosco adiacente le abitazioni e la strada pubblica, mentre la porzione di bosco nella parte centrale dell'area era ancora integro; si rilevava altresì la presenza sul posto di parecchio materiale, cataste di legname già depezzato in attesa di allestimento (non destinato a cippatura) e parte delle piante abbattute ancora integre.
Sull'area, di proprietà del sig. Caio (nato a Pavia il yy.yy.yy), era presente il sig.Tizio (nato a Milano il xx.xx.xx), dichiaratosi tagliatore del bosco (ed intestatario della denuncia di taglio), intento alla sramatura ed alla depezzatura dei tronchi.
La superficie dove erano ancora presenti i materiali sopraccitati è di 1.600 mq ca. calcolati per difetto (due fasce di ca. 90 mt x 9) misurandola con bindella metrica.
Il candidato, visto il caso descritto, rediga il previsto Processo verbale di Accertamento di trasgressione, alla luce della normativa violata.

Per tutto quanto sopra esposto

il trasgressore con il suo comportamento ha integrato la violazione dell' art. 21 comma 6 del R.R. n. 5/2007, per non aver eseguito l'allestimento e l'esbosco del materiale legnoso entro i termini

stabiliti dalle norme forestali regionali vigenti, sanzionato dall'art. 61 comma 6, L.R. n. 31/2008, che prevede per *"...chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco, in difformità dalle norme forestali regionali... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,94 a € 304,68 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie"* (importi della sanzione adeguati dalla Circolare della Direzione Generale Agricoltura n. 17520 del 2/12/2019).
Dal rilievo eseguito in campo, il mancato esbosco ha interessato circa 1.600 mq di area boscata (ovvero 2 frazioni).
Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 il trasgressore è sempre ammesso al pagamento in misura ridotta ad effetto liberatorio di un importo pari al minore tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo delle sanzioni relative e pertanto:

€ 60,94 x 2 = **€** 121,88 x 2 = € 243,76 doppio del minimo per 2 frazioni.
€ 304,68 : 3 = € 101,56 x 2 = **€ 203,12** un terzo del massimo per 2 frazioni- **importo più favorevole**

Il trasgressore, meglio generalizzato in rubrica, è avvertito che, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente Verbale, può pagare, con effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, l'importo di € 203,12 (duecentotre/12), limitatamente alla sanzione pecuniaria e fatti salvi eventuali altri provvedimenti connessi con la violazione, ai sensi dell'art. 16 L. 24.11.1981 n° 689, oltre che a € 20,00 per spese di procedimento, per un totale complessivo di **€ 223,12 (duecentoventitre/12),** mediante versamento sul c/c postale n.10109205 oppure con bonifico bancario IBAN IT 54J 07601 01600 000010109205, intestati a: Parco Lombardo della Valle del Ticino – via Isonzo, 1 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) - indicando la causale ed il numero di P.V.

Il trasgressore è altresì avvertito che entro 30 giorni dalla stessa data può presentare, in carta libera, le proprie controdeduzioni al Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino e può chiedere di essere sentito in merito ai fatti dalla medesima Autorità.
Si avvisa che il mancato pagamento entro i giorni utili comporterà l'invio di Rapporto, ai sensi dell'art. 17 L. 24.11.1981 n° 689, all'Autorità competente per il provvedimento ingiuntivo.

SI AVVISA CHE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE COMMINATA, OVVERO IN CASO DI RIGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA SARA' GRAVATA DI ULTERIORI EURO 120,00 PER SPESE DI PROCEDIMENTO.
Si avvisa, altresì, che avverso il presente Processo Verbale di Accertamento di Trasgressione, non è ammissibile l'opposizione diretta innanzi al Tribunale, ex art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto non costituisce, allo stato, titolo esecutivo.
Per inderogabili esigenze di servizio e per necessità di acquisizione ed elaborazione dei dati, nonché per valutare la personale responsabilità del rubricato, gli estremi della violazione è contestata allo stesso con il presente Processo Verbale, nella forma e nei limiti stabiliti dall'art.14 L 24 novembre n.689, e costituisce notifica ai fini della decorrenza dei termini per il pagamento in misura ridotta e per le controdeduzioni.
Si precisa che tutti i documenti citati ed allegati nel presente Processo Verbale, rimangano agli atti di questo Settore a disposizione del trasgressore.

F.L.C. e S.
Gli agenti accertatori